



STATUTO

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO



ciazioni senza scopo di lucro con fini analoghi a quelli dell'A.S.I.. I soci delle singole associazioni, che non hanno rapporti diretti con l'A.S.I., acquisiscono la qualifica di "tesserati". I tesserati corrispondono all'A.S.I. una quota annuale attraverso i club federati. Hanno titolo per divenire soci dell'A.S.I., le associazioni aventi un numero di tesserati non inferiore a 120, di cui almeno il 50% in possesso di veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, che abbiano i requisiti previsti dal regolamento emanato dal Consiglio Federale. E' fatta salva la possibilità di federazione dei Registri di marca o modello che non posseggano i requisiti numerici sopra indicati per notoria inesistenza sul territorio nazionale di un numero di veicoli sufficiente per la federazione. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, mentre è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel rispetto del successivo art. 5. Le quote associative non sono trasmissibili per alcuna ragione, neppure per scioglimento delle associazioni e/o enti federati; le quote non sono rivalutabili. Le quote versate non sono rimborsabili per nessuna ragione.

ART. 1

L'A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, associazione riconosciuta non commerciale senza scopo di lucro con sede in Torino, riunisce in una Federazione le associazioni dei cultori di veicoli storici e gli altri soggetti con sede in Italia, che aderiranno a termini del presente statuto.

L'A.S.I., costituito a tempo indeterminato, rappresenta, promuove e tutela gli interessi generali della locomozione e motorizzazione storica in Italia, valorizzando l'importanza culturale, storica e sociale.

ART. 2

L'A.S.I. persegue gli scopi di cui all'articolo precedente, anche rappresentando la locomozione e motorizzazione storica italiana presso gli organismi nazionali ed internazionali competenti.

ART. 3

Possono essere soci dell'Ente Federale soltanto le asso-

STATUTO

3



ART. 4

L'Assemblea può assegnare, a titolo onorifico, a persone fisiche od Enti, le qualifiche di:

- **benemerito**: a coloro che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica.

Il Consiglio Federale può riconoscere il titolo di:

- a) **sostenitore**: a soggetti che abbiano contribuito, in modo rilevante, al raggiungimento degli scopi statutari.
- b) **Aderente** a soggetti che svolgono attività conformi ai fini dell'A.S.I..

Tali qualifiche non comporteranno per tali soggetti, l'acquisizione della qualità di socio.

ART.5

La richiesta di federazione all'Ente deve essere avanzata mediante domanda al Presidente, corredata dai documenti previsti dal regolamento vigente, nonché dalla dichiarazione di impegno ad accettare ed osservare per sé e per i propri iscritti - anche per il futuro - le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delibera-



zioni dell'ASI. Gli statuti delle associazioni già federate e da federare, non possono essere in contrasto con i fini statutari dell'A.S.I.

La qualità di socio, acquisita a tempo indeterminato, in seguito a provvedimento del Consiglio Federale che delibera l'ammissione del socio, cessa:

- 1) a seguito di recesso del socio, da comunicarsi per iscritto all'A.S.I. ed efficace alla scadenza dell'anno in corso, purché effettuato almeno 90 giorni prima;
- 2) a seguito di deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Federale per i seguenti motivi:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per la federazione;
 - b) trasgressione grave e/o ripetuta alle norme statutarie o regolamentari dell'A.S.I.;
 - c) mancato versamento, a termini di statuto e/o di regolamento della quota associativa all'Ente, se prevista, per almeno un anno solare e/o mancata corrispondenza all'ASI, entro 60 giorni dal ricevimento, di qualsiasi somma percepita a nome dell'Ente federale;
 - d) condotta del socio contraria ai principi di correttezza e in contrasto con gli interessi o con i fini istituzionali dell'Ente o, comunque, lesiva della sua immagine associativa e culturale;



- e) mancata adozione di idonei provvedimenti nei confronti di propri rappresentanti o tesserati che tengano la condotta indicata nella superiore lettera d);
- f) mancata e/o insufficiente attività del socio, ispirata ai principi generali dell'A.S.I., che si protragga per almeno un anno consecutivo, o comunque non corrispondente a quella istituzionale dell'Ente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Federale, con provvedimento motivato, sentito il parere consultivo della Commissione Legale, previa contestazione dell'addebito all'interessato e concessione di un termine non inferiore a 30 giorni per svolgere le proprie difese.

Tale parere non è necessario per il caso previsto sub c). Avverso la decisione del Consiglio Federale è in facoltà del socio proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento.

ART.6

Per il conseguimento degli scopi enunciati all'art. 1, l'Ente Federale provvede:

- a) a curare la tenuta e l'aggiornamento dei Registri Na-



zionali dei Veicoli Storici, compresi quelli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico;

- b) a promuovere attività di carattere culturale atte a valorizzare l'apporto dato dal veicolo storico nell'ambito sociale, della tecnica, del design e del costume;
- c) a organizzare, promuovere e disciplinare le manifestazioni alle quali partecipino i veicoli storici, compilando il relativo calendario;
- d) promuovere lo scambio di rapporti con Enti analoghi nazionali e di altri Paesi;
- e) operare per la tutela degli interessi della motorizzazione e locomozione storica delle Associazioni e degli Enti associati e dei loro tesserati alla federazione;
- f) sollecitare, curare e seguire con richiesta di eventuali modifiche, l'emanazione di provvedimenti legislativi od altre misure da parte delle Autorità nazionali ed internazionali competenti, che possano interessare direttamente od indirettamente la tutela del patrimonio nazionale dei veicoli storici, compresi quelli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, nonché la circolazione degli stessi.



ORGANI DELL'ENTE

ART. 7

Sono organi dell'Ente Federale:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche elettive sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione, salva la facoltà di opzione per l'eletto od il nominato.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ART. 8

L'Assemblea è composta dalle Associazioni federate ed il diritto di voto compete solo ai soci. Questi lo esprimono attraverso il Presidente (legale rappresentante) o in alternativa attraverso un suo delegato appartenente allo stesso club, scelto tra i propri iscritti tesserati all'A.S.I.. Potranno



presenziare all'Assemblea insieme al Presidente o suo delegato, fino a due delegati del club senza diritto di voto. I soci aventi fino a 140 tesserati alla Federazione avranno diritto di 1 voto per ogni 20 propri tesserati; i soci aventi più di 140 tesserati, e non oltre 300, avranno diritto ad un ulteriore voto per ogni 40 tesserati; i soci con oltre 300 tesserati, ad un ulteriore voto per ogni 50 tesserati. Il computo dei tesserati farà riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolge la votazione. Per i club federati dopo il 31 dicembre e prima della data dell'Assemblea, si farà riferimento al numero di soci tesserati al 28 febbraio.

All'assemblea presenziano:

- il Presidente dell'Ente Federale ed i membri del Consiglio Federale;
- i componenti il Collegio dei Probiviri;
- i Revisori dei conti;
- i Presidenti delle Commissioni.

ART. 9

L'assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:



ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 10 % dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice-presidente a mezzo lettera raccomandata o altro, riconosciuto equivalente dagli usi o dalla legge, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo almeno ventiquattr'ore dopo quella fissata per la prima.

ART. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto tra i tesserati presenti. Se l'Assemblea lo decide, potrà essere nominato a quest'incarico anche il Presidente dell'Ente. Essa elegge un segretario ed almeno due scrutatori. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti disponibili dalla



- a) elegge, tra i tesserati alla federazione dei soci, il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) discute ed approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario ed il conto preventivo;
- c) fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Ente;
- d) determina l'ammontare della quota associativa annuale che i soci federati sono obbligati a corrispondere all'Ente, per ogni loro iscritto tesserato;
- e) delibera sugli argomenti dei quali sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno o dal Consiglio Federale o da almeno il 10% dei soci.

E' espressamente garantito il diritto di voto singolo, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell'Ente.

ART. 10

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, non oltre il mese di maggio, per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo che precede. Si riunisce anche



totalità dei club federati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea decidere, di volta in volta, le modalità di espressione del voto quando non sono stabilite dal presente Statuto.

CONSIGLIO FEDERALE

ART. 12

Il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'Ente, o, in caso di sua assenza dal Vice-presidente con più anzianità di iscrizione all'Ente o, in mancanza, dall'altro Vice-presidente, o in mancanza, dal Consigliere con più anzianità d'iscrizione all'Ente, è composto:

- dal Presidente dell'Ente;
- da dodici membri eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice fra i candidati indicati dai Presidenti dei Club Federati in ragione di uno solo per associazione. Queste li sceglieranno tra i propri tesserati ASI. In caso di parità di voti risulterà eletto il



candidato con più anni di iscrizione all'A.S.I. e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Fa parte del Consiglio un rappresentante dell'A.C.I. gradito al Consiglio stesso così come un rappresentante della F.M.I., entrambi a condizione di reciprocità e gradimento.

Partecipano inoltre, se non diversamente disposto dall'ordine del giorno con funzione consultiva e referente, i presidenti delle Commissioni di cui al successivo art. 16. Il Consiglio nomina nel suo seno due Vicepresidenti. Nomina, inoltre, un Tesoriere non eletto, avente adeguate qualifiche professionali.

I Consiglieri Federali durano in carica quattro anni e, comunque, solo per questioni attinenti l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi componenti.

I Consiglieri assenti per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dal loro incarico e ad essi subentrano, nell'ordine, i non eletti. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio del Consiglio stesso.

ART. 13

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo dell'Ente e



g) nomina i rappresentanti dell'Ente Federale in commissioni, organi e consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista e/o comunque necessaria;

h) indice nuove elezioni nel caso in cui al successivo art. 15;

i) propone i Presidenti delle Commissioni di cui al successivo art. 16 ed i componenti delle stesse sentito il Presidente della Commissione;

l) delibera circa i provvedimenti di cui all'art. 5. Punto 2);

m) delibera circa la sospensione a tempo determinato, per i casi ritenuti meno gravi di cui all'art. 5 punto 2) lettere b) d) ed f).

n) riconosce e delibera l'eventuale qualifica di sostenitore e/o "aderente" ai soggetti indicati all'art. 4 comma 2).

ART.14

Il Consiglio Federale si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci, o comunque ogni qualvolta la riunione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei com-



può esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati specificatamente alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Inoltre il Consiglio Federale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Ente e dei soci nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redige ed approva i regolamenti dell'Ente e delle sue Commissioni;

c) delibera sulle domande di federazione e sulle cessazioni delle stesse; prende atto delle comunicazioni di recesso dei soci e delibera l'esclusione di essi nei casi previsti dall'art. 5, n. 2;

d) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo predisposti dal Tesoriere evidenziando la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'Ente per sottoporli, unitamente alla relazione, all'Approvazione dell'Assemblea;

e) delibera in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;

f) favorisce ogni iniziativa volta a conoscere le aspettative e gli orientamenti dei soci e dei loro tesserati alla federazione in ordine alla gestione dell'Ente;



ponenti il Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente dell'Ente Federale, eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, ne ha la legale rappresentanza; dura in carica quattro anni dalla sua elezione e comunque fino all'elezione del suo successore. Al Presidente compete il coordinamento generale dell'attività dell'Ente, con tutti i poteri che ne conseguono, nonché la nomina dei Presidenti delle Commissioni e dei relativi componenti, tra quelli proposti dal Consiglio. Esercita inoltre gli altri poteri a lui delegati dal Consiglio Federale nonché tutti gli altri poteri non espressamente riservati alla competenza di altri organi. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente anziano, oppure da quello designato dal Presidente. In caso, invece, di dimissioni e/o di impedimento grave del Presidente, il



Consiglio Federale convocherà l'assemblea dei soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato d'impedimento del Presidente, procederà all'elezione del successore. Il Presidente, così eletto, dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti il Consiglio Federale. Qualora l'evento o l'impedimento di cui sopra dovesse verificarsi nell'ultimo anno del mandato, le funzioni del Presidente verranno esercitate dal vice presidente anziano, senza che si proceda a nuova elezione.

COMMISSIONI

ART. 16

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, il Consiglio Federale può istituire tutte le commissioni che riterrà opportune.

Esse avranno durata coincidente con quella del Consiglio Federale e, comunque fino alla data della sostituzione dei loro componenti. Le funzioni delle stesse sono esclusivamente consultive e mai deliberanti.



ART. 18

Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere eventuali controversie tra soci ed altresì tra soci e altri organi della Federazione. Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia previo eventuale tentativo di conciliazione trasmetterà le proprie decisioni esecutive al Consiglio Federale per l'attuazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti dalla segreteria al Collegio. Il Collegio è pure competente a dirimere le eventuali controversie di cui all'art. 5 ultimo comma.

AMMINISTRAZIONE

ART. 19

I beni immobili di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri beni di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali. Le rendite patrimoniali, le quote



Tali commissioni avranno le funzioni ad esse delegate dal Consiglio stesso con facoltà di iniziative e di proposte da presentare al Consiglio per l'esame e lo studio delle questioni che rientrano nelle rispettive competenze.

I presidenti ed i componenti delle commissioni potranno essere sempre revocati dal Presidente o dal Consiglio Federale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni solari in coincidenza con la durata del Consiglio Federale. Esso è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale. Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i tesserati A.S.I. da almeno dieci anni, che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all'interno dell'A.S.I.



annuali o contributi dei soci, nonché i proventi, comunque derivanti al sodalizio, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini sociali in base al conto preventivo. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare. La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell'apposito conto preventivo. Il rendiconto consuntivo economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, nonché il conto preventivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la sede dell'Ente Federale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 20

Il controllo generale dell'amministrazione dell'Ente è affidato ad un collegio composto da tre revisori dei conti e da due supplenti che durano in carica un quadriennio in coincidenza con la durata delle altre cariche. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile dei sindaci delle società commerciali.



ART. 21

Le cariche e gli incarichi sono tutti onorifici, salvo il rimborso delle spese sostenute, autorizzate, comprovate da idonea documentazione. E' dovuto il rimborso a tutti i soggetti che svolgono un incarico nell'Ente Federale, sia elettivo che a seguito di nomina.

Il Consiglio Federale potrà riconoscere, in casi particolari, un giusto compenso commisurato all'attività svolta, a favore di tutti coloro che operino continuativamente nell'interesse dell'Ente, anche in attività e/o incarichi, statutariamente previsti.

MODIFICHE ALLO STATUTO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

ART. 22

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria, con oggetto le modifiche statutarie, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del loro totale dei voti ed in seconda convocazione con la presenza

22

STATUTO



mente competente la CAMERA ARBITRALE ITALIANA con sede in Roma. Le parti nomineranno i propri arbitri in conformità del Regolamento CAI.

Gli arbitri decideranno secondo diritto secondo la procedura di arbitrato rituale, riuniti in Collegio Arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà a Torino.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni di Legge regolanti la materia.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 24/4/2010

24

STATUTO



della metà più uno del totale dei voti. Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. L'assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, delibera col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà il liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORMA FINALE

ART. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi controversia tra tesserati, soci ed A.S.I., comunque connessa e/o derivante dalla applicazione e interpretazione del presente statuto sarà esclusiva-

STATUTO

23



AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

10131 Torino - Villa Rey

Strada Val San Martino Superiore, 27
Tel. 011 839 95 37 - Fax 011 819 80 98
e-mail: info@asifed.it - www.asifed.it